

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 22/12/2025

FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 15 marzo 2017, un contratto di delegazione di pagamento (n. ***125), per un importo totale dovuto dal consumatore pari a euro 12.000,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 100,00 ciascuna. Successivamente, nel luglio 2023, il cliente procedeva all'estinzione anticipata del prestito, dopo aver pagato la rata n. 76. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di euro 331,04 a titolo di restituzione degli oneri non goduti.

In data 5 aprile 2019, l'istante stipulava con la resistente un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. ***224), per un importo totale dovuto dal consumatore pari a euro 33.720,00, da estinguersi con il pagamento di 120 rate mensili di euro 281,00 ciascuna. Anche questo secondo prestito veniva estinto in via anticipata, nel giugno del 2023, dopo aver pagato la rata n. 70. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo di riferimento, riconosceva alla parte ricorrente la somma di euro 927,52 a titolo di restituzione degli oneri non goduti.

Con ricorso pervenuto il 24 luglio 2025, preceduto da rituale reclamo, parte ricorrente – con l’assistenza di un professionista – contestava i conteggi estintivi rilasciati dall’intermediario chiedendo l’equo rimborso delle commissioni e spese pagate e non godute per una somma complessiva pari a euro 1.505,85 (=634,36+871,49), oltre agli interessi legali e alle spese di assistenza professionale.

Con le controdeduzioni parte convenuta rileva di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia. Al contempo, la resistente rileva che le spese di istruttoria non rientrano tra i costi che l’art. 125-sexies del TUB indica come rimborsabili, *“prescinda[ndo] completamente dalla durata effettiva del rapporto”*.

L’istituto di credito chiarisce, altresì, che gli oneri di distribuzione remunerano l’attività dell’intermediario del credito, cui parte ricorrente ha deciso discrezionalmente e autonomamente di rivolgersi. La provvigione all’intermediario del credito è stata allo stesso direttamente e integralmente versata mediante trattenuta sul capitale netto mutuato, così come comprovato dalla fattura esibita in atti. Non avendo incamerato l’onere di distribuzione, la convenuta non può essere tenuta alla restituzione. L’intermediario, inoltre, ritiene che le domande *ex adverso* sono da respingere anche in ragione dell’ormai intervenuto superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria, avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE. La Corte di Giustizia ha affermato il principio secondo cui in caso di rimborso anticipato del contratto di credito, il paragrafo 2 dell’articolo 25 della Direttiva 2014/17/UE, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito e non anche *“tutti i costi”* come invece affermato nella precedente Sentenza Lexitor del settembre 2019 in tema di rimborso anticipato nel credito ai consumatori. Da ultimo, la resistente si oppone alla richiesta di condanna al pagamento delle spese di lite, stante la natura facoltativa di avvalersi dell’assistenza di un professionista e data la natura seriale delle questioni sottoposte al vaglio dell’ABF. Alla luce di quanto sopra esposto, l’istituto di credito chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato sia in fatto sia in diritto.

DIRITTO

Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall’art. 125-sexies TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *“L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

Tuttavia, l'art. 125-sexies TUB è stato sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

Mediante l'art. 27, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 – ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 –, questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, così come interpretato dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del

2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *“non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *“integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto, precisando che *“ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”*.

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”*.

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che – come si è già detto – il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *“non sono soggette a riduzione”*.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse *“alcuna ragione per discostarsi dai*

consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide – anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto – le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

Sulla base di quanto premesso si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*);
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Osserva, al contempo, il Collegio come non sia possibile dubitare della natura *up-front* delle "spese di istruttoria" e degli "oneri di distribuzione", descritti nel testo contrattuale come diretti a compensare attività prodromiche all'erogazione del credito. Sono, invece, da considerarsi *recurring* le "commissioni di gestione" – rimborsate dalla stessa resistente in sede di estinzione anticipata –, in quanto volte a remunerare un'attività estesa anche al periodo di ammortamento del prestito (cfr. Collegio di Roma, decisionen. 20416/2020).

Gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono quindi essere determinati come segue:

Contratto n. ***125

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	76
rate residue	44

TAN ▶	4,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	36,67%
- in proporzione alla quota	14,92%

n/c	▼	restituzioni				rimborso	totale
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (upfront)	€ 500,00	€ 183,33	☐	€ 74,61	☒	€ 74,61
☐	oneri distribuzione (upfront)	€ 1.230,10	€ 451,04	☐	€ 183,55	☒	€ 183,55
☐	commissioni gestione (recurring)	€ 902,83	€ 331,04	☐	€ 134,71	☐	€ 0,00
☒			☒	☐	☐	☐	€ 0,00
☒			☐	☐	☐	☐	€ 0,00
☒			☐	☐	☐	☐	€ 0,00
rimborso senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
totale rimborsi ancora dovuti						€ 258,16	
interessi legali						si	

Contratto n. ***224

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	3,00%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	35,63%

n/c	▼	restituzioni				rimborso	totale
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (upfront)	€ 500,00	€ 291,67	☐	€ 178,13	☒	€ 178,13
☐	oneri distribuzione (upfront)	€ 994,00	€ 579,83	☐	€ 354,11	☒	€ 354,11
☐	commissioni gestione (recurring)	€ 1.590,04	€ 927,52	☐	€ 566,45	☐	€ 0,00
☒			☐	☐	☐	☐	€ 0,00
☒			☐	☐	☐	☐	€ 0,00
☒			☐	☐	☐	☐	€ 0,00
rimborso senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
totale rimborsi ancora dovuti						€ 532,24	
interessi legali						si	

Sulle somme così determinate devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo. Non può accogliersi, invece, la domanda di rifusione delle spese legali, per le ragioni già esposte nella decisione n. 4580/2025 del Collegio di Coordinamento.

Si fa presente che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 790,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE